



Ministero della Salute

Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza
degli Alimenti e la Nutrizione
Ufficio 2 Igiene degli alimenti ed esportazione

N.
Risposta al Foglio del
N.

VIA PEC

Ministero della Salute
DGISAN
0011359-P-27/03/2017



222966749

ASSESSORATI DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME Servizi veterinari

REGIONE DEL VENETO - GIUNTA REGIONALE DIREZIONE PREVENZIONE SICUREZZA ALIMENTARE, VETERINARIA	
Data di arrivo	
Data registraz.	27 MAR. 2017
Prot. N.	122693
Indice classificazione	Pratica / Fascicolo
E-900. 02. 16	

Oggetto: precisazioni in merito all'accesso degli animali agli esercizi di vendita al dettaglio degli alimenti

In riferimento alla nota inviata dalla Regione Lombardia (prot. N. 0007195 del 20/03/2017) inerente la possibilità e le condizioni per permettere l'accesso di animali domestici agli esercizi di vendita al dettaglio, in particolare esercizi della GDO, di alimenti, si ritiene doveroso puntualizzare quanto citato dalla normativa vigente.

Il Reg. (CE) n. 852/04, stabilisce all'allegato II, capitolo IX; punto 4: *Occorre predisporre procedure adeguate per controllare gli animali infestanti e per impedire agli animali domestici di accedere ai luoghi dove gli alimenti sono preparati, trattati o conservati (ovvero, qualora l'autorità competente autorizzi tale accesso in circostanze speciali, impedire che esso sia fonte di contaminazioni).*

L'accesso agli animali domestici, rappresentando una possibile fonte di contaminazione per gli alimenti in commercio, non è ammesso presso gli esercizi di vendita al dettaglio. Le uniche esclusioni sono previste solamente per i "cani guida" per non vedenti (LEGGE 14 febbraio 1974, n. 37), e per i cani impiegati dalle Forze dell'Ordine.

Referenti: Emiliano Bergamo uff.2 DGISAN e.bergamo@sanita.it

Considerato quanto citato dal Regolamento (CE) 852/04, l'accesso agli animali domestici presso strutture ove sono presenti alimenti destinati al consumo è ipotizzabile laddove sussistano delle condizioni per le quali, l'animale non si trovi nei medesimi locali dove sono preparati, trattati o conservati gli alimenti ovvero in locali interni all'esercizio di vendita appositamente predisposti per accogliere gli animali domestici oppure in spazi all'esterno degli esercizi di vendita al dettaglio.

Nel caso in cui le autorità locali con propri regolamenti comunali / locali abbiano previsto di autorizzare l'ingresso degli animali domestici negli spazi di vendita, in aggiunta ai requisiti specifici eventualmente indicati nel regolamento, l'OSA deve prevedere nelle sue procedure di autocontrollo le modalità con le quali viene garantito che gli animali non vengano a contatto diretto o indiretto con gli alimenti sia sfusi che confezionati.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
(Dott. Pietro Noè)

